



Regione Lombardia

DECRETO N. 13291

Del 20/09/2022

Identificativo Atto n. 5708

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CAMOSCIO IN CACCIA DI SELEZIONE NEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 3 MEDIA VALLE CAMONICA. STAGIONE VENATORIA 2022-2023 - L.R. N. 26 DEL 16.08.1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la l.r. n. 19/2015 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della l.n. n. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;
- la l.r. n. 7/2016 “Modifiche alla l.r. n. 3/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla l.r. n. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. n. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. n. 32/2015;
- la d.g.r. n. 4998/2016 “Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. n. 19/2015 e della l.r. n. 32/2015. Aggiornamento delle delibere n. X/4570 e n. X/4934”, che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

Richiamate:

- la l.n. n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la l.r. n. 26/1993, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”, e in particolare l'art. 27 comma 8 per cui “la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, su conforme parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11”;
- la l.r. n. 17/2004, “Calendario venatorio regionale”;
- il r.r. n. 16/2003 - capo IV ; Esercizio venatorio in Zona Alpi;
- il regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (d.c.p. di Brescia n. 25/2014);



Regione Lombardia

- le Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano che, all'art 11, prevede che i piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dai comprensori alpini di caccia dovranno essere concordati con l'Ente gestore prima dell'approvazione della Provincia;
- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "*disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- le linee guida per la gestione degli ungulati, quaderno n. 91/2013 dei manuali e linee guida redatti dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
- il decreto della direzione generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";

Considerato che:

- il Comprensorio alpino di Caccia di Brescia 3 Media Valle Camonica (di seguito C.A.C. 3) ha inviato, in data 08.08.2022 registrata al prot. n. M1.2022.0171941 del 09.08.2022 alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca di Brescia (di seguito Struttura di Brescia) la relazione tecnica, la proposta di prelievo, il relativo periodo e la modalità per la caccia di selezione al camoscio, in atti;
- i censimenti relativi alla specie oggetto del provvedimento sono stati vidimati, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 26/1993, dal Corpo di Polizia Provinciale;

Visti:

- la documentazione tecnica (piano e scheda) redatta dal tecnico faunistico del C.A.C. 3 inviata con nota n. M1.2022.0169967 del 08.08.2022 all'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 27 comma 8 della Legge Regionale 26/93 e successive modifiche;
- il parere di ISPRA circa la realizzazione del prelievo in oggetto, n. 45138/2022 registrato al protocollo al n. M1.2022.0183517 in data 13.09.2022, nel quale, in linea generale, I.S.P.R.A. evidenzia che:
 - per la gestione della specie deve essere individuato preliminarmente il comprensorio che ospita l'unità di popolazione, costituita da una o più colonie e isolata rispetto a popolazioni vicine. Il comprensorio generalmente corrisponde con il massiccio montuoso e deve avere una estensione di n. 5.000-10.000 ettari. Una volta individuato il comprensorio il monitoraggio della specie deve essere realizzato in tutto il territorio, tramite il metodo del block count. Il block count è un conteggio esaustivo per osservazione diretta tramite cerca e aspetto combinati, realizzato in comprensori omogenei settorializzati e parcellizzati, lungo percorsi prestabiliti e/o da punti fissi. Il conteggio deve essere



Regione Lombardia

effettuato sull'intera area di distribuzione della unità di popolazione, quindi nell'intero comprensorio, in quanto la specie ha una distribuzione tipicamente aggregata che mal si adatta ai monitoraggi per aree campione. Per l'individuazione dei settori e delle parcelle di conta, I.S.P.R.A., rimanda all'immagine 3.1 ed al paragrafo 3.8.2.1 delle Linee guida per la gestione degli ungulati. Cervidi e bovidi (I.S.P.R.A., 2013);

- dalla cartografia riportata nella relazione, fornita da questa Amministrazione, sembra che le parcelle in cui viene effettuato il conteggio e la gestione della specie siano in realtà le aree dove la specie si concentra. Pertanto, tenendo conto della superficie vocata libera complessiva in area libera, fornita da questa Amministrazione (n. 15.607 ettari) e basata su uno studio di vocazionalità realizzato nel 1998, la densità rilevata tramite i conteggi realizzati nella corrente stagione risulta di circa n. 1 capo / 100 ettari ed è inferiore alla densità soglia al di sotto della quale è sconsigliato il prelievo della specie (n. 3 capi / 100 ettari). Ciò premesso, tenuto anche conto che la popolazione minima presente (popolazione preriproduttiva = n. 185 capi) mostra un decremento che si perpetua da alcune stagioni (IUA2019=-3% IUA2020=-9%, IUA2021=-5%, IUA2022=-3%), I.S.P.R.A., continua, esprimendo parere sfavorevole al piano di prelievo proposto;
- In particolare, qualora questa Amministrazione, sulla base dei propri elementi conoscitivi, ritenesse comunque sostenibile il prelievo, si suggerisce che il piano non superi il 4% della popolazione pre-riproduttiva (n. 7 capi) con la struttura di seguito riportata, coerente con le linee guida sopra richiamate (M1=1; M2=1; M3-4=1; F1=1; F2=1; F3-4=2);
- Infine, raccomanda, per le prossime stagioni venatorie, di applicare le classi suggerite nelle linee guida sopra riportate (pagg. 102-103), sia per quanto riguarda i conteggi sia per quanto riguarda i prelievi proposti e realizzati.

Considerato che questa Struttura regionale concorda con quanto evidenziato da I.S.P.R.A. circa la necessità di realizzare la gestione del camoscio (censimenti e attività di prelievo) sull'intero comprensorio e non solo su aree campioni, in particolare, a partire dal prossimo anno si intende, quindi, rivedere l'intera gestione del camoscio del C.A.C. 3;

Ritenuto, altresì, che:

- l'areale vocato è molto esteso ed i conteggi fatti fino ad ora nelle aree campione sono rappresentativi solo di una parte del territorio stesso;
- l'attuale gestione ha luogo da diversi anni e potrà essere modificata solo in un prossimo futuro;
- una riduzione drastica dei capi da prelevare, che riduce ad un quarto il numero di capi assegnati senza una reale diminuzione della popolazione, ma solo in funzione di una densità complessivamente bassa, rischia di determinare un contraccolpo gestionale negativo per il Comprensorio, il quale, potrebbe essere interpretato anche in termini semplicemente punitivi e quindi non condiviso dallo stesso



Regione Lombardia

Comprensorio;

- un approccio progressivo che preveda l'assegnazione di una quota di capi da prelevare maggiore di quella proposta da I.S.P.R.A., ma comunque significativamente minore rispetto a quanto richiesto dal Comprensorio, e, appare più realistico l'immediato avvio di un percorso che consenta di estendere la gestione del camoscio sull'intero territorio vocato alla specie, consono alle consuete finalità gestionali ed utile alla conservazione della specie nel medio periodo, nonché alla crescita della popolazione della specie ~~ee~~ camoscio sull'intero comprensorio;

Verificato che, questa Struttura regionale, a seguito di puntuale e dettagliata istruttoria, in atti:

- per quanto sopra evidenziato, ritiene utile concedere un piano di prelievo da un lato superiore a quello proposto da I.S.P.R.A. ma in ogni caso inferiore a quello richiesto dallo stesso Comprensorio;
- ~~con la prescrizione che per ogni femmina allattante abbattuta sia stralciato dal piano di abbattimento il capo di età inferiore ancora disponibile;~~
- ritiene congruo, con le finalità di tutela e gestione della popolazione di camoscio ed unicamente per quest'anno, autorizzare un tasso di prelievo pari all'8% della popolazione pre-riproduttiva e di conseguenza consentire un prelievo di n. 14 capi secondo la struttura di seguito riportata: (CL0=0; M1=2; M2=2; M3-4=2; F1=2; F2=2; F3-4=4);

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti, ed in seguito alla ricezione del parere di I.S.P.R.A.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare, per la stagione venatoria 2022/2023 la caccia di selezione al camoscio nel C.A.C. 3;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. 4350 del 22/02/2021 "IV Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato assegnato a Galbiati Enzo l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia;

DECRETA



Regione Lombardia

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare, per la stagione venatoria 2022/2023 un piano di prelievo superiore a quello proposto da I.S.P.R.A. ed al contempo inferiore alla proposta dello stesso Comprensorio per un totale di n. 14 capi, la caccia di selezione al camoscio nel Comprensorio alpino di Caccia di Brescia C.A.C. 3 Media Valle Camonica, secondo le quantità, i periodi e le modalità di seguito indicati:

QUANTITA' (SUDDIVISIONE IN SESSI E CLASSI D'ETA')

C.A.C. 3	Classe 0	M I	M II	M III-IV	FI	F II	F III-IV	TOT
Sellero	0	1	1	1	1	1	2	7
Val Paghera e Savio	0	1	1	1	1	1	1	7
TOT	0	2	2	3	2	2	3	14

- Si prescrive che, laddove si sia proceduto all'accorpamento delle classi, nel prelievo realizzato venga rilevata la classe effettiva (MII, MIII, MIV, FI, FII ecc. secondo le linee guida ISPRA) e la suddivisione corretta dovrà essere riportata nella relazione dell'anno successivo;

PERIODI

Tutte le classi	Dal 1.10.2022 al 15.12.2022 per massimo 2 giornate settimanali come da Regolamento del C.A.C.
------------------------	---

MODALITA'

secondo la disciplina vigente in materia ed in particolare:

- Il Comprensorio può disporre modalità di prelievo e disposizioni particolari purché in linea con la normativa vigente e con il presente decreto e le invii alla competente Struttura regionale e alla Polizia Provinciale;
- I prelievi devono essere realizzati senza l'ausilio del cane segugio, nel rispetto del regolamento provinciale per il prelievo selettivo degli ungulati e di tutte le altre norme legislative e regolamentari vigenti;
- secondo il regolamento provinciale e le successive disposizioni regionali non è consentito prelevare più di 3 capi di ungulati (escluso il cinghiale) per ogni



Regione Lombardia

comprensorio di iscrizione nel territorio di competenza della Struttura AFCP di Brescia;

- Il cacciatore è tenuto a segnalare, prima dell'inizio della caccia, le località o le zone in cui intende effettuare il prelievo secondo modalità definite dal comitato di gestione interessato, ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
 - in caso di abbattimento il cacciatore deve informare il Comitato di gestione e la Polizia provinciale che provvedono all'aggiornamento del piano autorizzato ed al controllo del capo, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 del regolamento provinciale per la caccia di selezione agli ungulati;
 - Il cacciatore può conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia campioni biologici dei capi prelevati secondo quanto disposto col decreto della DG Sanità citato in premessa;
3. di dare atto che il piano di prelievo sarà chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati;
 4. il Comprensorio interessato, in esito al punto precedente, renderà noto tempestivamente agli interessati la data di chiusura del piano comunicandola oltre che a tutti i cacciatori dei Comprensori, anche alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca di Brescia ed alla competente Polizia Provinciale;
 5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comprensorio interessato, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia e all'I.Z.S. di Brescia
 6. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
 7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
 8. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
ENZO GALBIATI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge